

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il **MUSEO NAZIONALE ROMANO** rappresentato dalla Direttrice dott.ssa Federica Rinaldi, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede legale del Museo Nazionale Romano, in via S. Apollinare n. 8, 00186 Roma, d'ora in poi anche "**MNR**"

E

l'**ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA**, rappresentata dal Presidente prof. Antonio Pizzo, domiciliato per la carica presso l'Associazione Internazionale di Archeologia Classica c/o Palazzo Altemps in via S. Apollinare n. 8, 00186 Roma, d'ora in poi denominata "**Associazione**" e unitamente al MNR, "**le Parti**";

Premesso che

- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria, e in quanto tale è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- il MNR promuove la ricerca, la conoscenza e la diffusione degli studi di archeologia e favorisce la fruizione del patrimonio archeologico come fonte di sviluppo culturale e sociale;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell'ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- in base al suo Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR:
 - si impegna all'organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;

- l'Associazione è stata costituita in Roma il 5 Maggio 1945 per iniziativa di studiosi di archeologia e di antichità di diverse nazioni europee e rappresenta un centro di collaborazione internazionale per gli studiosi di archeologia classica; posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica dalla presidenza di Luigi Einaudi, è stata riconosciuta Ente morale con DPR 1247 del 4 settembre 1957 (GU 3 gennaio 1958);
- l'Associazione ha curato dal 1946 al 1997 la pubblicazione della rivista *Fasti Archaeologici* fondata da Massimo Pallottino e dal 2004 cura la pubblicazione di *Fasti online* e *FOLD&R* che, considerate di alto profilo scientifico, hanno consentito di sviluppare negli anni una proficua attività di collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura);
- l'Associazione cura diverse attività considerate di rilevante interesse per le ricerche, gli studi, le edizioni di archeologia classica, quali gli Incontri, le Giornate di studio, i Congressi AIAC e proprie pubblicazioni, contribuendo - in ambito nazionale e internazionale - alla conoscenza e alla diffusione degli studi di archeologia e del patrimonio archeologico;
- l'Associazione ha la sua sede operativa presso Palazzo Altemps a partire dal 2014, e da allora le Parti collaborano per i rispettivi ambiti di competenza;
- con nota prot. n. 2815 del 22 dicembre 2025 il MNR ha proposto all'Associazione di addivenire a un Protocollo di collaborazione scientifica nell'ambito dei comuni ambiti di competenza, e l'Associazione ha accolto positivamente la proposta con nota prot. n. 15 dell'8 gennaio 2026;

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Museo Nazionale Romano e l'Associazione si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Articolo 2 - Finalità del Protocollo

Con il presente Protocollo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

- instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca, alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale in ambito storico e archeologico;
- promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti di competenza.

Articolo 3 - Ricerca, formazione e divulgazione delle conoscenze

3.1 Le Parti concordano di collaborare congiuntamente nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca, formazione, diffusione e divulgazione delle conoscenze, nei

rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale. Le Parti individuano di concerto opportunità di collaborazione, anche con altri Istituti, per promuovere e sviluppare eventi, iniziative e programmi di ricerca volti a incentivare la conoscenza del patrimonio culturale.

3.2 Nell'ambito del presente Protocollo, le Parti possono proporre la propria partecipazione e collaborazione anche attraverso la redazione di contributi scientifici, saggi, interventi a convegni e/o la partecipazione a comitati scientifici. Le Parti si adoperano per organizzare, sia su scala nazionale che internazionale, conferenze, seminari, tavole rotonde di carattere scientifico negli ambiti di competenza.

Articolo 4 - Attuazione

In relazione alle singole iniziative di cui all'art. 3 del presente Protocollo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con specifici accordi, i contenuti delle attività di cui ai precedenti articoli, al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 5 - Referenti delle Parti

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti indicano i seguenti referenti:

- per il Museo Nazionale Romano, la Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it PEO: mn-rm@cultura.gov.it);
- per l'Associazione, il Presidente Prof. Antonio Pizzo e la Vicepresidente Dott.ssa Alessandra Capodiferro (PEC: aiac.onlus@legalmail.it PEO: segreteria@aiac.org)

Art. 6 - Diritto d'immagine e Pubblicità

6.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente Protocollo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

6.2 Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.

6.3 L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

Articolo 7 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

7.1 Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Protocollo.

7.2 Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

7.3 Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 8 - Disciplina e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

Articolo 9 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Protocollo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 10 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Protocollo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Protocollo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

10.2 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengono trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Protocollo. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 11 - Durata

11.1 Il presente Protocollo ha la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo.

11.2 Il rinnovo per un ulteriore biennio può essere chiesto a mezzo PEC entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

11.3 Le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi PEC di seguito indicati:

se al MNR: mn-rm@pec.cultura.gov.it

se all'Associazione: aiac.onlus@legalmail.it

Articolo 12 - Modifiche

12.1 Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

12.2 È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Art. 13 - Spese

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Articolo 14 - Registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 13 - Dichiarazione delle Parti e Foro competente

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Protocollo, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di tirocini curriculari. Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

MUSEO NAZIONALE ROMANO

La Direttrice

Dott.ssa Federica Rinaldi

**ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI
ARCHEOLOGIA CLASSICA**

Il Presidente

Prof. Antonio Pizzo